



**Stefania Campo**  
Deputata Movimento 5 Stelle  
Assemblea Regionale Siciliana

XVII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE N.754  
(risposta orale)

DATA 21.03.19

**CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'INTERESSE QUALIFICATO, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. R. N. 30 DEL 2000.**

All'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 8 della legge regionale 23.12.2000 n. 30 disciplina il procedimento di variazione territoriale e di denominazione dei comuni;

i commi 1 e 3 dell'art. 8 l.r. n.30/2000 prevedono che alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate, e che per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni;

i commi 4 e 5 del medesimo articolo prevedono altresì che nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione;

con l'ulteriore comma 7 bis dell'art. 8 si prevede che la consultazione referendaria sia limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune;

rilevato che:

ai fini della indizione di referendum limitato alla sola popolazione residente nel territorio interessato dallo scorporo, va accertata in punto di fatto l'assenza di un "interesse qualificato" dell'intero corpo elettorale comunale, da dedursi, per legge (cfr. commi 4-5 citati), sulla base di due specifici dati di fatto: a) l'assenza di "alcun diretto collegamento"; b) la limitata incidenza della "variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale";

considerato che:

per il progetto di scorporo di frazione del territorio comunale di Siracusa e istituzione del nuovo Comune autonomo di “Cassibile – Fontane Bianche”, con nota n. 15570 del 20/10/2016 e con nota n. 12928 del 28/07/2017 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha ritenuto insussistente l’interesse qualificato limitatamente alla popolazione residente nella frazione di Cassibile - Fontane Bianche interessata allo scorporo del Comune di Siracusa, rispetto al valutato interesse dell’intera popolazione del medesimo comune;

pertanto si è ritenuto che nel caso in esame non sussistessero le condizioni di derogabilità di limitazione alla consultazione referendaria ai soli residenti nel territorio da scorporare, per le quali si sarebbe potuto ritenere non qualificata l’intera popolazione del comune di Siracusa;

visto che:

in analoghe fattispecie il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali si è espresso in direzione diametralmente opposta, riconoscendo la sussistenza dell’interesse qualificato alla consultazione referendaria alla sola popolazione residente nel territorio di cui si chiede la variazione, e pertanto ritenendo applicabile la fattispecie prevista dal punto f) dell’art. 9 della L.r. n. 30/2000, che attribuisce l’iniziativa ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire;

per sapere:

le motivazioni che hanno condotto il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali a non ritenere sussistente l’interesse qualificato alla sola popolazione residente a Cassibile – Fontane Bianche ma all’intera popolazione siracusa, e se non intenda valutare l’eventuale difetto d’istruttoria nell’esame del progetto di scorporo *de quo*;

quali siano i criteri adottati per ritenere sussistenti le condizioni di derogabilità di limitazione alla consultazione referendaria ai soli residenti nel territorio da scorporare;

se non reputino opportuno adottare un provvedimento di interpretazione autentica dell’art. 8 della L.r. n. 30/2000 che definisca in maniera chiara ed univoca, recependo anche i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 433/1995 e 47/2003 nonché nelle sentenze dei TAR e del CGA che sono intervenute sull’argomento, cosa si intenda per sussistenza dell’“interesse qualificato” della sola popolazione residente nel territorio da scorporare.

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca

Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.